

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

51.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Balestracci: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modifi- cata dalla I Commissione permanente del Senato) (395-B) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3
Ferrara Giovanni (PCI) .....	6
Lattanzio Vito, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> .....	6
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	6
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio):	
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modifi- cato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3271-B) .....	7
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento i deputati Angius, Barbera, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Gei, Ingraio, Mazzuconi, Novelli, Occhetto, Perani, Riggio, Sbardella, Tortorella, Zampieri e Zangheri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Chella, Bargone, Gregorelli, Savio, Matulli, Montanari Fornari, Rebullà, Umidi Sala, Cannelonga, Zolla, Stegagnini, Zamberletti, Masini, Lattanzio e Menziotti.

**Discussione della proposta di legge Balestracci: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (395-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge di iniziativa del deputato Balestracci: « Istituzione del servizio nazionale della protezione civile », già approvata dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 marzo 1990 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 giugno 1990.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

**ART. 3.**

*(Attività e compiti di protezione civile).*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture ur-

bane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

*(Attività e compiti di protezione civile).*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

*(Ministro per il coordinamento della protezione civile).*

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

*(Ministro per il coordinamento della protezione civile).*

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della prote-

zione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 non sono stati modificati.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata la proposta di legge A.C. n. 395-B, « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 3 della stessa proposta di legge prevede che l'avvio della ripresa, come attività di protezione civile, consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organismi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte ad inserire con priorità in opportuna sede legislativa, e con assoluta urgenza, una disposizione volta a prevedere che i provvedimenti relativi all'indicato comma 5 dell'articolo 3 siano controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri e non possano essere emanati oltre il termine di tempo fissato dal Consiglio dei ministri secondo il procedimento di cui al successivo articolo 5, comma 3, della medesima proposta di legge.

0/395-B/1/1.

Labriola.

La I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata la proposta di legge A.C. n. 395-B, « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »;

considerata la volontà espressa dalla I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni di pervenire in via prioritaria, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, alla conclusione dell'esame in sede refe-

rente dei progetti di legge in materia di riforma del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

preso atto dell'intendimento del Governo teso ad attribuire carattere di priorità all'esame degli indicati progetti di legge;

impegna il Governo

a dare corso a tutte le idonee iniziative dirette a dare concreta attuazione all'intendimento manifestato, onde pervenire ad una rapida definizione della indicata riforma.

0/395-B/I/2.

Pacetti, Ferrara.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Come ebbi modo di affermare nel corso del precedente esame in sede referente l'oggetto dell'ordine del giorno Pacetti e Ferrara 0/395-B/I/2 non riguarda direttamente le mie competenze; comunque mi sono fatto carico di prendere contatti con il ministro dell'interno e con quanti si occupano di questo settore. Posso pertanto confermare che non vi sono difficoltà a portare avanti il provvedimento di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto vi è solo un problema di copertura finanziaria. Il ministro dell'interno è particolarmente interessato ed impegnato in proposito, ma la Presidenza del Consiglio stessa si sta adoperando affinché il Tesoro ricerchi tale copertura nelle sedi idonee. Il Governo accetta quindi l'ordine del giorno Pacetti e Ferrara 0/395-B/I/2.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIOVANNI FERRARA. No, signor presidente.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Labriola 0/395-B/I/1, desidero che mi sia meglio chiarito il significato della frase

« non possono essere emanati oltre il termine di tempo fissato dal Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è diretto a che il Consiglio dei ministri fissi un termine oltre il quale non si possano più emanare provvedimenti, stimando caso per caso la necessità che sorge in rapporto agli interventi successivi alla calamità ed alla finalizzazione degli stessi per l'avvio della ripresa; per l'esercizio di questo potere deve essere individuato un periodo certo stabilito dal Consiglio dei ministri.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sono pienamente d'accordo; si tratta quindi di definire un termine di inizio ed uno di conclusione. Accolgo, pertanto, l'ordine del giorno Labriola 0/395-B/I/1.

PRESIDENTE. Avendo il Governo accettato l'ordine del giorno, non insisto per la sua votazione.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 395-B, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Balestracci: « Istituzione del servizio nazionale della protezione civile » (Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (395-B):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	26
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Balestracci, Barbieri, Bargone, Cannelonga, Chella, Chiriano, Ciaffi, Ferrara, Forleo, Gregorelli, Labriola, Lattanzio, Masini, Matulli, Menzietti, Montanari, Pacetti, Rebullà, Savio, Soddu, Stegagnini, Strumendo, Umidi Sala, Vecchiarelli, Zamberletti e Zolla.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3271-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari », già approvato dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 febbraio 1989 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1990.

Informo che, mentre ci è giunta notizia che la Commissione lavoro non ha ancora superato alcune riserve sul disegno di legge, la Commissione bilancio risulta già convocata per l'espressione del prescritto parere; con l'auspicio che si possa procedere alla discussione del disegno di legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, la discussione stessa è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 19 settembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO